



Città di Avezzano

*Regolamento per lo svolgimento
dei referendum comunali*

Approvato con delibera di C. C. n. 20 del 27.02.2002

Titolo I

Principi generali

Art.1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per lo svolgimento dei referendum consultivi, abrogativi, propositivi e d'indirizzo previsti dall'art.8 dello Statuto, su materie di esclusiva competenza comunale nonché di rilevanza generale.

Art.2

Limiti al referendum

1. Il referendum, sotto una qualsiasi delle forme di cui al precedente articolo 1, non è ammesso:
 - a) per provvedimenti concernenti tributi, tariffe, finanza locale, statuto e regolamenti interni.
 - b) per provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari.
 - c) per provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni.
 - d) per provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.

2. Non è ammesso il referendum abrogativo in materia di:
 - a) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
 - b) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
 - c) regolamento edilizio.
 - d) progetti di opere pubbliche.
 - e) regolamento uffici e servizi.

3. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.

4. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno sei mesi dall'attuazione di altro precedente referendum, nè può svolgersi in coincidenza con altra operazione di voto. Qualora siano presentate più richieste, per il loro esame si segue l'ordine di deposito presso la segreteria generale del Comune, dando comunque priorità ai referendum di iniziativa del Consiglio comunale.

Art.3

Responsabile del procedimento

1. Il dirigente dei servizi demografici è responsabile, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'intero procedimento referendario.

Art.4

Ufficio Elettorale Comunale

1. L'Ufficio Elettorale Comunale cura l'organizzazione tecnico-operativa del referendum.
2. Il personale facente parte dell'Ufficio Elettorale Comunale, così come definito con apposita determinazione costitutiva, è autorizzato ad espletare lavoro straordinario nel limite medio di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili a decorrere dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali fino al trentesimo giorno successivo alla votazione.

Art. 5

Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.
2. Il Consiglio comunale, in sede di formazione del bilancio, prevede lo stanziamento per lo svolgimento del referendum, istituendo apposito capitolo di spesa.

Titolo II

Iniziativa referendaria

Art.6 Generalità

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ivi incluso il sindaco, delibera l'indizione dei referendum, fissando, contestualmente, il giorno della votazione, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 14 e seguenti del regolamento.
2. Il Consiglio comunale, altresì, delibera circa l'indizione del referendum quando lo richiedano un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al primo gennaio dell'anno in corso, ovvero i Consigli circoscrizionali nel numero e con le modalità di cui al regolamento previsto dall'art.37, comma 1, lett. e) dello Statuto.

Titolo III

Referendum di iniziativa popolare

Art.7

Comitato promotore

1. Al fine di promuovere l'indizione del referendum il Comitato Promotore, composto da non meno di 15 elettori, deposita la richiesta di referendum presso la Segreteria Generale del Comune, corredata della documentazione necessaria a dimostrare l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali del Comune.
2. La richiesta di referendum, redatta in forma scritta, deve contenere in termini chiari ed univoci il quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, ed inoltre:
 - a) le generalità dei soggetti proponenti (nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio eletto);
 - b) il quesito referendario nella formulazione che si intende sottoporre alla consultazione;
 - c) una relazione sintetica sulle motivazioni che vengono poste a base della proposta;
 - d) l'eventuale atto di cui si propone la abrogazione, revoca o modifica, con riferimento al numero, data, oggetto e organo che lo ha adottato;
 - e) qualora sia proposta la abrogazione o la modifica di un atto o di parte di esso, il quesito referendario deve individuare esattamente la parte dispositiva dell'atto di cui si propone l'abrogazione o la modifica;
 - f) il rappresentante del Comitato promotore, destinatario delle comunicazioni.
3. La richiesta è sottoscritta dai proponenti. Le firme dei facenti parte del Comitato Promotore devono essere autenticate con le modalità di legge.
4. Del deposito, a cura del Segretario Generale del Comune, si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente l'elezione del domicilio nel Comune da parte dei presentatori.
5. Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione di almeno tre presentatori, tra i quali il rappresentante designato del Comitato promotore e del Segretario Generale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.
6. Il Comitato promotore ha diritto di accesso sugli atti relativi alle procedure di svolgimento del referendum ed ha poteri di controllo sulle relative procedure.

Art.8

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento accerta che la richiesta di referendum sia conforme alle disposizioni dell'art.7.

2. Il sindaco dichiara la irricevibilità della richiesta di referendum qualora questa sia carente sotto l'aspetto formale.
3. A seguito dell'accertamento positivo, il sindaco provvede a pubblicare la proposta all'albo pretorio del Comune per quindici giorni ed a trasmetterla al Comitato di garanti, non appena questo sia stato nominato dal Consiglio comunale.
4. Ai fini della decisione di ammissibilità, gli uffici comunali competenti provvedono ad istruire la proposta, corredandola di tutta la documentazione necessaria.
5. Il presidente del Consiglio provvede alla tempestiva convocazione del Consiglio Comunale per procedere alla nomina del Comitato di Garanti.
6. Il Comitato di Garanti di cui all'art.9 può chiedere agli organi ed agli uffici comunali documenti ed elementi integrativi.
7. Ai componenti del Comitato di Garanti competono le prerogative dei consiglieri comunali in ordine al diritto di accesso e di informazione.
8. L'assistenza degli uffici per l'attività del Comitato di Garanti deve essere tempestiva e tale da consentire al Comitato di assumere le decisioni nei termini.

Art.9 Comitato di Garanti

1. Sulla ammissibilità dei referendum di iniziativa popolare o dei Consigli circoscrizionali decide il Comitato di Garanti, nominato di volta in volta dal Consiglio comunale e composto:
 - da un magistrato designato dal Presidente del Tribunale di Avezzano;
 - da un avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Avezzano;
 - da un esperto nella materia sottoposta a referendum designato dalla Giunta comunale;Il segretario generale del Comune funge da segretario del Comitato.
2. Non possono essere nominati a far parte del Comitato:
 - i dipendenti dell'amministrazione;
 - i componenti della giunta, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali in carica;
 - gli amministratori di altri enti locali, di aziende o enti dipendenti da enti locali;
 - il difensore civico regionale e comunale.
3. Il Comitato di Garanti verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme di legge, dello Statuto e del regolamento ai fini:
 - dell'ammissibilità della richiesta di referendum;
 - del riscontro della correttezza della formulazione del quesito.
4. Il Comitato di Garanti si pronuncia sull'ammissibilità della richiesta, entro quarantacinque giorni dalla nomina di cui al comma 1. Il Comitato, ove ritenga che il referendum proposto sia ammissibile, ma che il quesito referendario non sia sufficientemente chiaro nella formulazione,

concede ai proponenti un termine, non inferiore ai quindici giorni, per la riformulazione del quesito.

5. Le osservazioni formulate dal Comitato e il termine assegnato dal medesimo sono comunicate al rappresentante del Comitato promotore a cura del responsabile del procedimento.

6. Ove la riformulazione non venga trasmessa al responsabile del procedimento nel termine assegnato ovvero non sia idonea a superare le osservazioni di cui al comma 4, il Comitato dichiara la proposta inammissibile.

7. Delle decisioni del Comitato dei Garanti è data pubblicità tramite affissione all'albo pretorio e tramite notifica al Comitato promotore.

8. Il Comitato di Garanti si riunisce validamente con la presenza di tutti i suoi membri e delibera a maggioranza. Le relative sedute non sono pubbliche. Di esse è redatto processo verbale.

9. Ai fini della convocazione e per la determinazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Comitato nomina nel suo seno un coordinatore, dandone comunicazione al sindaco ed al presidente del Consiglio comunale.

10. Ai componenti del Comitato spetta un gettone di presenza pari a quello dei consiglieri comunali ed un rimborso spese, per chi risiede in altro Comune, da calcolarsi in base al trattamento di missione dei medesimi consiglieri.

Art. 10 Indizione

1. Il Consiglio comunale delibera circa l'indizione del referendum. Il provvedimento è notificato al rappresentante del Comitato promotore.

2. In caso di indizione, la notifica contiene anche il modello tipo per la raccolta delle firme. Dalla data di notificazione della deliberazione di cui al comma 1, decorrono novanta giorni per la raccolta delle firme.

Art.11 Raccolta delle firme dei sottoscrittori

1. La raccolta delle firme è a cura dei soggetti proponenti il referendum ed ha inizio dopo l'adozione della deliberazione di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Per la raccolta delle firme, necessarie al promuovere il referendum, devono essere usati fogli, conformi a modello di cui all'art. 10, comma 2, aventi le dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio della prima facciata il testo della proposta da sottoporre a consultazione popolare nonché gli estremi del provvedimento di indizione emesso dal Consiglio comunale.

3. I moduli di raccolta delle firme sono prodotti a cura dei soggetti proponenti, in modo tale da

assicurare la perfetta leggibilità del quesiti e degli altri elementi formali che vi sono rappresentati. Detti moduli devono essere previamente vidimati dal Segretario generale del Comune o suo delegato. La vidimazione consiste nell'apposizione del bollo dell'ufficio, della data e della firma del funzionario, che li restituisce entro due giorni dalla richiesta. Le firme raccolte su moduli non conformi al modello tipo ovvero che presentino cancellature o aggiunte sono nulle.

4. Le firme dei sottoscrittori, nel numero minimo di un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali al primo gennaio dell'anno in corso, accanto alle quali debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita, debbono essere autenticate, senza spese, con le modalità previste dalle norme vigenti.

5. L'autenticazione, che può essere collettiva, deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio.

6. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati, anche collettivi, che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune.

7. Ai fini della autenticazione delle firme, l'Amministrazione comunale assicura presso la sede del Comune un apposito centro di raccolta funzionante in orario di apertura degli uffici.

Art.12 Deposito delle firme

1. I moduli con le firme autenticate devono essere depositati, a cura del Comitato Promotore ed in unica soluzione, presso il Segretario Generale del Comune entro il termine improrogabile di novanta giorni dalla data di notifica della decisione di ammissibilità della richiesta di referendum.

2. Il deposito deve essere effettuato da almeno due promotori, i quali dichiarano il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

3. Del deposito, a cura del Segretario Generale del Comune, si dà atto mediante processo verbale.

4. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che alcuna firma sia presentata, il sindaco dispone l'estinzione del procedimento referendario, senza possibilità di ulteriore corso, con provvedimento da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune e da notificarsi al rappresentante del Comitato promotore.

Art.13
Verifica

1. L'Ufficio elettorale del Comune provvede alla verifica delle firme entro quarantacinque giorni dalla consegna.
2. Il responsabile del procedimento, sulla base degli esiti della verifica, trasmette gli atti al Presidente del Consiglio comunale per la fissazione della data di effettuazione del referendum.
3. Il sindaco dichiara la improcedibilità della richiesta di referendum in caso di mancanza del numero minimo di sottoscrittori. Il relativo provvedimento è pubblicato all'albo pretorio del Comune ed è notificato al rappresentante del Comitato promotore.
4. Il presidente del Consiglio, entro quindici giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2, convoca il Consiglio comunale per la fissazione del giorno della votazione.

Titolo IV

Disposizioni procedurali

Art.14

Determinazione della data di effettuazione del referendum

1. Il referendum, sia esso di iniziativa del Consiglio comunale che di iniziativa popolare, si tiene in una delle domeniche comprese nel periodo ottobre-novembre.
2. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art.15

Pubblicazione manifesto di indizione della consultazione referendaria

1. Il Sindaco cura la pubblicazione del manifesto di indizione della consultazione referendaria, da affiggersi il quarantacinquesimo giorno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali.
2. Il manifesto di cui al comma 1 deve indicare:
 - a) il quesito ovvero i quesiti oggetto del referendum;
 - b) i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto di voto;
 - c) le procedure relative alla propaganda referendaria;
 - d) il giorno della consultazione.

Art.16

Svolgimento di più referendum

1. In occasione di ciascuna tornata referendaria possono essere sottoposti a votazione contemporaneamente più quesiti, fino ad un massimo di tre.
2. I referendum eccedenti vengono differiti all'anno successivo.
3. Quando si svolgono contemporaneamente più referendum, agli aventi diritto al voto vengono consegnate schede di diverso colore.

Art.17

Sospensione della procedura referendaria

1. Tutte le attività, le operazioni ed i termini relativi al referendum sono sospesi:
 - a) nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale;
 - b) in caso di sospensione del Consiglio Comunale: per la durata della sospensione;
 - c) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i tre mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;

- d) nel caso di sopravvenuta convocazione dei comizi elettorali, disciplinati da leggi della Repubblica e della Regione, per una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno precedente ed il quarantacinquesimo giorno successivo allo svolgimento del referendum comunale.
2. Il Sindaco ordina la sospensione delle operazioni in corso, informando la popolazione mediante affissione di pubblico manifesto.
3. La nuova data per lo svolgimento del referendum è deliberata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dal venire meno della causa di sospensione.

Art.18
Revoca - Accordi

1. Qualora, successivamente alla data di indizione dei comizi elettorali, intervenga un provvedimento inteso ad accogliere i principi ispiratori della richiesta di referendum, ovvero l'atto oggetto del referendum sia integralmente revocato o comunque divenuto inefficace o abbia esaurito i suoi effetti, o siano comunque intervenuti eventi o decisioni tali da rendere inutile la consultazione, il Consiglio Comunale revoca l'indizione del referendum, sentito il parere del Comitato di Garanti.
2. Fino al momento della indizione del referendum il Comitato promotore può concludere accordi con i competenti organi del Comune sulle questioni oggetto del referendum. Se l'accordo è raggiunto, il referendum non ha luogo.

Titolo V **Procedimento elettorale**

Art.19 **Propaganda elettorale**

1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per la effettuazione della consultazione, il Comitato promotore, i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale, enti, organizzazioni e movimenti, possono svolgere azione di propaganda del referendum a propria cura e spese.

Art.20 **Procedimento elettorale**

1. Alla votazione per il referendum hanno diritto di partecipare, con voto diretto, libero e segreto tutti gli iscritti nelle liste elettorali, così come risultante dall'ultima revisione dinamica o semestrale conclusa.

2. Sono ammessi al voto, altresì:

- a) i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e regolarmente soggiornanti in base alle vigenti norme di legge;
- b) i cittadini di un qualsiasi Stato estero diverso da quelli di cui alla precedente lettera a), iscritti nell'anagrafe della popolazione residente da almeno due anni antecedenti la data di pubblicazione del manifesto di indizione del referendum.

3. Gli interessati di cui al comma 2 devono far pervenire, entro e non oltre il termine perentorio del ventesimo giorno precedente la consultazione, istanza per essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte predisposte per il referendum, comprovando il possesso dei requisiti, ivi inclusa la dimostrazione del possesso della capacità elettorale nel paese straniero di origine, anche tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Il responsabile dell'ufficio elettorale stabilisce, entro il quindicesimo giorno precedente la consultazione, l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte predisposte per il referendum, dopo aver acquisito, anche per telegrafo, le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

4. Il numero, la sede, la circoscrizione delle sezioni elettorali sono determinati dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale anche in deroga alle norme di legge vigenti in materia. I seggi elettorali devono trovare collocazione preferibilmente in strutture comunali.

5. Gli elettori di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi al voto nelle sezioni elettorali che presentano un minore numero di iscritti.

6. L'Ufficio Elettorale Comunale redige copia delle liste degli aventi diritto al voto, autenticate per conformità dal Dirigente dell'Ufficio Elettorale, da consegnarsi ai Presidenti di seggio.

Art.21
Certificati elettorali

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali o documento equipollente se del caso sono compilati su apposito modello predisposto dall'Ufficio Elettorale Comunale ed inviati agli interessati nella forma della corrispondenza epistolare, da recapitare all'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza, cui è fatto obbligo di distribuzione ai singoli membri, entro e non oltre il decimo giorno precedente la data della votazione.
2. I certificati non recapitati, per qualsiasi ragione, possono essere ritirati presso l'Ufficio Elettorale Comunale nelle ore di ufficio.
3. In caso di smarrimento o di mancato recapito l'interessato può richiedere un duplicato del certificato.

Art.22
Composizione e funzionamento dei seggi

1. L'Ufficio Elettorale di Sezione è composto dal Presidente e da due scrutatori di cui, a scelta del Presidente, uno assume le funzioni di Vice-presidente, l'altro di Segretario.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di due o più referendum l'ufficio elettorale di sezione è composto dal Presidente e da tre scrutatori.
3. Gli uffici di sezione competenti sui luoghi di cura sono composti dal presidente e da uno scrutatore.
4. L'Ufficio si costituisce alle ore sei del giorno prescelto per la votazione per il compimento degli adempimenti preliminari.
5. Le operazioni di voto hanno inizio non appena ultimate le operazioni preliminari, comunque non oltre le ore otto, e si concludono alle ore venti.
6. Sono ammessi al voto gli elettori che all'ora di chiusura sono presenti all'interno del seggio.
7. Il seggio prosegue, quindi, con le operazioni di scrutinio e di registrazione dei risultati su appositi verbali predisposti dall'Ufficio Elettorale Comunale, cui dovranno essere recapitati unitamente a tutti gli altri atti e documenti.
8. La vigilanza ai seggi è esercitata dal Corpo di Polizia Municipale ed altri agenti di forza pubblica.
9. Alle operazioni di votazione devono essere presenti almeno due membri del seggio.

Art. 23
Rappresentanti dei gruppi consiliari e dei promotori

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio, presso i seggi, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei gruppi consiliari del Comune nonché un rappresentante del Comitato promotore del referendum.
2. Alle designazioni dei predetti provvede il capogruppo consiliare o la persona appositamente incaricata dal Comitato dei promotori nell'atto della richiesta di referendum, tramite dichiarazione scritta su carta libera autenticata ai sensi di legge.
3. Le designazioni sono presentate direttamente al Presidente di Seggio, al momento di insediamento del seggio stesso e comunque prima che inizino le operazioni di voto.

Art.24

Presidente del seggio e scrutatori

1. La nomina dei presidenti e degli scrutatori è effettuata dal responsabile dell'ufficio elettorale e comunicata agli interessati entro il quindicesimo giorno dalla data della votazione.
2. La scelta è operata tramite sorteggio, alla presenza di due testimoni, per i presidenti tra i cittadini iscritti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n.53, e per gli scrutatori tra i cittadini iscritti nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n.95.
3. Nel caso in cui, nel giorno di votazione, venga a mancare qualcuno dei designati si provvede alla sua sostituzione mediante nuova designazione del Responsabile dell'Ufficio Elettorale, se trattasi di Presidente di Seggio, e designazione del Presidente di seggio, se trattasi di scrutatore.
4. Ai membri del seggio spettano i compensi stabiliti dalla Giunta comunale in misura forfettaria, tenendo conto di quelli stabiliti per le consultazioni referendarie nazionali, opportunamente ridotti, atteso il minore impegno temporale.
5. Le loro funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli dei rappresentanti dei gruppi consiliari e dei promotori sono disciplinati dal D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 e successive modificazioni.

Art.25

Materiali dei seggi

1. Prima della costituzione del seggio il Dirigente dell'Ufficio Elettorale provvede a far consegnare al Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione:
 - a) il bollo della sezione;
 - b) un esemplare della lista degli elettori della sezione;
 - c) una copia del manifesto di convocazione dei comizi, contenente il quesito oggetto del referendum;
 - d) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori;
 - e) il pacco delle schede;
 - f) un'urna per ogni referendum;
 - g) un congruo numero di matite per l'espressione del voto;
 - h) il verbale delle operazioni;

- i) il materiale di cancelleria.

Art.26 Schede

1. La scheda di votazione per il referendum avrà le caratteristiche risultanti dal modello predisposto dall'ufficio.
2. La scheda contiene il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.

Art.27 Procedure di votazione

1. Il seggio, dopo essersi costituito, provvede alla timbratura delle schede di votazione.
2. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione previa consegna del certificato elettorale.
3. Gli elettori devono essere identificati mediante:
 - carta di identità o altro documento, munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;
 - conoscenza diretta di uno dei membri del seggio;
 - altro elettore del Comune, noto al seggio, il quale firmerà nella colonna di identificazione della lista sezionale.
4. L'espressione del voto deve avvenire nella cabina elettorale di cui è dotato il seggio.
5. Nel caso in cui, per impedimento fisico, l'elettore non possa accedere alla cabina, è ammesso a votare purché sia garantita la segretezza dell'espressione del voto stesso.
6. Il Presidente adotta gli idonei accorgimenti.
7. Qualora l'elettore sia impedito nella materiale espressione del voto per impedimento alla vista o agli arti superiori, può esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un altro elettore di fiducia.
8. Per l'esercizio di tale facoltà, l'elettore deve esibire al Presidente del Seggio un certificato medico attestante la causa dell'infermità.

Art.28 Votazione dei ricoverati in luoghi di cura

1. I ricoverati nei luoghi di cura possono votare presso il luogo di degenza.
2. Allo scopo, il Presidente del Seggio che ha la competenza territoriale, si reca con un altro scrutatore nel luogo di cura per consentire l'esercizio del voto ai degenti che ne manifestassero la volontà, purché provvisti del certificato elettorale.
3. Le schede votate, chiuse in una busta, sono immesse nell'urna in occasione del rientro nel seggio.

Art.29 Scrutinio

1. Al termine della votazione, prima dello scrutinio, l'Ufficio Elettorale di Sezione procede al riscontro del numero dei votanti.
2. Quindi, il Presidente chiude in una busta le schede avanzate, non utilizzate, ed i certificati elettorali di coloro che hanno preso parte alla votazione nonché le liste di sezione.
3. Detta busta viene sigillata e firmata da tutti i membri del seggio.
4. Dopo aver aperto l'urna si procede allo scrutinio.
5. Le schede votate vengono aperte dal Presidente che enuncia ad alta voce il risultato del voto. Un scrutatore provvede alla annotazione del voto sulle tabelle di scrutinio.
6. Nel caso sorga contestazione, la scheda viene inclusa in apposita busta.
7. La decisione in merito sarà assunta dal Comitato di Garanti.
8. Di tutte le operazioni svolte è presa nota nel verbale.

Titolo VI
Esito del referendum

Art.30
Validità del referendum

1. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

Art.31
Ufficio elettorale centrale per il referendum -
Proclamazione dei risultati

1. Presso la Segreteria generale del Comune, entro cinque giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum, composto dal segretario generale o da un suo delegato e da due dirigenti o funzionari comunali nominati dal sindaco, di cui uno assume anche le funzioni di verbalizzante.
2. L'ufficio centrale, nei giorni immediatamente successivi alla consultazione referendaria, provvede in pubblica adunanza all'accertamento del numero totale dei votanti.
3. Quindi, nella sola ipotesi di partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, l'ufficio centrale determina il risultato complessivo dei voti favorevoli e contrari, previa definizione dei voti contestati.
4. Delle operazioni di cui sopra è redatto processo verbale in duplice copia, di cui una è immediatamente rimessa al Sindaco ed al presidente del Consiglio comunale per i conseguenti adempimenti e l'altra viene depositata presso la Segreteria generale del Comune in libera visione secondo le norme di accesso agli atti del Comune.

Titolo VII

Esito del procedimento referendario

Art.32

Discussione in Consiglio

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito di essi, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare nel merito della proposta sottoposta a referendum.
2. In occasione della seduta di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio assicura che:
 - a) la convocazione del consiglio sia portata a conoscenza del rappresentante del comitato promotore;
 - b) la discussione sia preceduta dalla lettura della relazione alla proposta di referendum.

Titolo VIII

Norme finali

Art.33

Norme generali di rinvio - entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano in quanto compatibili le norme di legge in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad acquisita esecutività della deliberazione di Consiglio comunale che l'approva.